

**PARERE DELLE REGIONI SULLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE
DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' IN MATERIA FUNERARIA**

Punto 9) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome esprime parere negativo salvo l'accoglimento di tutte le proposte emendative di seguito riportate:

Articolo 1, comma 2:

lettera a)

sostituire la parola "unitarietà" con la parola "**uniformità**";

lettera d)

sostituire l'intera lettera con la seguente:

"lettera d) alle pari opportunità tra operatori nella gestione dei servizi attinenti alla materia funeraria deve corrispondere un'adeguata tutela ed una corretta informazione della persona che si avvicina a questi servizi".

Dopo la lettera d) aggiungere le seguenti lettere:

"lettera e) garantire il rispetto della dignità di ogni persona ed il diritto di ognuno di poter liberamente scegliere la forma di sepoltura o la cremazione ;

"lettera f) garantire il diritto di ciascuno ad avere una sepoltura, gratuita nei casi di indigenza".

Articolo 1, comma 3:

Sostituire integralmente il comma con il seguente:

“3. Il conferimento e la disciplina delle funzioni di vigilanza sulle attività in materia funeraria è disciplinato dalle Regioni.”.

Articolo 2 (nuovo testo dell’articolo 337 del Testo unico delle leggi sanitarie), comma 1:

Sostituire il comma con il seguente **“Le Regioni d’intesa con gli enti locali interessati, predispongono piani regionali o rispettivamente provinciali, per individuare, in ambiti territoriali ottimali, i cimiteri e i crematori”.**

Articolo 2, comma 2:

Eliminare integralmente il comma.

Articolo 2, comma 3:

Eliminare integralmente il comma.

Articolo 2, comma 4:

Il comma va così integrato:

“Ai soggetti affidatari, pubblici o privati, che intendono gestire un cimitero o un crematorio, è richiesto il possesso di idonee garanzie sulla solidità economica e finanziaria”.

Articolo 2, comma 5:

Eliminare integralmente il comma.

Articolo 2, comma 6:

Eliminare integralmente il comma.

Articolo 2, comma 7:

Eliminare integralmente il comma.

Articolo 2, comma 8:

Il comma va così modificato:

“La gestione dei servizi cimiteriali istituzionali è incompatibile con l’attività di onoranze funebri e con l’attività commerciale marmorea lapidea sia interna **che esterna** al cimitero.”

Articolo 3 (nuovo testo dell’articolo 338 del Testo unico delle leggi sanitarie), commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6:

Eliminare integralmente i commi.

Articolo 3, comma 7:

Sostituire il comma con il seguente:

“**Il vincolo cimiteriale deve essere di almeno 200 m., eventuali riduzioni non possono comunque essere inferiori ai 50 m. Spetta alle Regioni individuare le deroghe e l’ente competente a proporre le deroghe previo parere vincolante della competente azienda ulss.**”

Articolo 3, commi 8, 9, 10, 11 e 12:

Eliminare integralmente i commi.

Articolo 3

Dopo l’ultimo comma del nuovo testo dell’art. 338 aggiungere il seguente comma:

“**Le Regioni possono prevedere, con apposita disciplina, deroghe alle distanze dai centri abitati stabilite con il presente articolo per i cimiteri ubicati nelle zone montane, di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane), fermo restando l’obbligo di assicurare il rispetto delle esigenze di igiene e sanità pubblica e di tutela delle persone e dell’ambiente dagli inquinamenti**”.

Articolo 4 (nuovo testo dell’articolo 339 del Testo unico delle leggi sanitarie), comma 1:

Il comma va così modificato:

“1. Costituisce trasporto di cadavere il trasferimento della salma dal luogo di decesso all’obitorio, ai locali del servizio mortuario sanitario, ai servizi per il commiato, al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio, o dall’uno all’altro di questi luoghi, mediante l’utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e del personale necessario, secondo le vigenti normative in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, previa identificazione della salma”.

Articolo 4, comma 2:

Il comma 2 va così modificato:

“Il servizio mortuario nelle strutture sanitarie di ricovero e cura , nonché il servizio obitoriale, in tutto o in parte, non possono essere dati in gestione ad operatori pubblici o privati esercenti l’attività funebre”.

Articolo 4, commi 3 e 4:

Eliminare integralmente i commi.

Articolo 4, comma 6:

Eliminare completamente il comma in quanto ripetitivo di un principio fondamentale costituzionalmente previsto.

Articolo 4 dopo il comma 7 aggiungere il seguente comma 8:

“Il trasporto di cadavere da Regione a Regione è autorizzato dal sindaco del comune in cui è avvenuto il decesso e è comunicato al sindaco del comune di destinazione”.

Articolo 5 (nuovo testo dell’articolo 340 del Testo unico delle leggi sanitarie), comma 1:

Il comma va sostituito dal vecchio comma dell’art. 340:

“E’ vietato seppellire un cadavere in luogo diverso dal cimitero. E’ fatta eccezione per la tumulazione di cadaveri nelle cappelle private e gentilizie non aperte al pubblico , poste a una distanza dai centri abitati non minore di quella stabilita per i cimiteri”.

Articolo 5, comma 2:

Eliminare completamente in quanto già previsto all'art.9 del DDL.

Articolo 5, comma 3:

Eliminare il termine **cremate**.

Articolo 6 (nuovo testo dell'articolo 341 del Testo unico delle leggi sanitarie), comma 1:

Eliminare il termine **cremate**.

Articolo 7 (articolo aggiuntivo dopo l'articolo 341 del Testo unico delle leggi sanitarie), comma 1:

Il comma va così modificato:

”Per attività funebre si intende un servizio che comprende secondo modalità fissate dalle Regioni le seguenti prestazioni: a) disbrigo, su mandato delle pratiche amministrative pertinenti all'attività funebre, in qualità di agenzia d'affari di cui all'art.115 del TU delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18.6.1931 n.773; b) fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri, purché in occasione del funerale; c) il trasporto di cadavere, di **ceneri umane e di ossa umane” (eliminare cremate).**

Articolo 8 (modifiche all'articolo 344 del Testo unico delle leggi sanitarie), comma 1:

Eliminare dal testo:

“contenute in apposita normativa statale, nonché delle norme eventualmente” in quanto ripetitivo di un principio fondamentale costituzionalmente previsto.

Articolo 9 (attuazione della legge 30 marzo 2003 n. 130 per la dispersione e la conservazione delle ceneri), commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11:

Eliminare integralmente i commi in quanto meramente ripetitivi degli articoli contenuti nella legge 130/2001.

Articolo 10, comma 1:

Il comma va così modificato:

“Il trasporto funebre costituisce attività libero imprenditoriale che va autorizzata **secondo norme dettate dalle Regioni**. Nel caso di impresa con più sedi l’autorizzazione è rilasciata dal comune dove insiste la **sede legale**”.

Articolo 10, commi 2 e 3:

Eliminare integralmente i commi.

Articolo 11, comma 2:

Eliminare il comma.

Articolo 11, comma 3:

Eliminare “secondo principi uniformi stabiliti con normativa statale” in quanto ripetitivo di un principio fondamentale costituzionalmente previsto.

Articolo 12, comma 2:

Il comma va così modificato:

”I trattamenti di tanatoprassi possono essere eseguiti da tanatoprattore abilitato solo dopo l'accertamento di morte **ed il prescritto periodo di osservazione**”.

Articolo 12, comma 3:

Dopo la lettera d) va inserita la **lettera e) le metodiche non devono pregiudicare la salute del tanatoprattore**”.

-

Articolo 13, commi 1, 2 e 3:

I commi vanno eliminati (e inseriti in altro disegno di legge).

Dopo l'Articolo 13 si propone di aggiungere il seguente articolo:

“Articolo 14”

- 1. Le funzioni del medico necroscopo, di cui all'art. 4 del DPR 285/90 possono essere affidate al medico che accerta la morte o al medico curante ferme restando le disposizioni circa i tempi di osservazione dei cadaveri e le relative certificazioni di competenza.**
- 2. Le Regioni prevederanno corsi di formazione e aggiornamento per i medici di cui al primo comma in tema di medicina necroscopica.**
- 3. L'articolo 32, il comma 4 dell'articolo 79, il comma 3 dell'articolo 83, e il comma 5 dell'articolo 86 del DPR 285/1990 si intendono abrogati dalla data di adozione delle leggi regionali che disciplinano la materia.**

Roma, 15 aprile 2003

CONFERENZA UNIFICATA – Riunione del 15 aprile 2003

Parere ANCI sullo schema di disegno di legge recante disciplina delle attività in materia funeraria.

Sulla base delle indicazioni emerse in sede tecnica nella riunione del 4 aprile 2003, nel corso della quale è stata dichiarata dal Ministero della Salute la disponibilità ad accogliere gli emendamenti dell'ANCI, presentati nella riunione del 21 marzo 2003, agli articoli 2 (relativamente ai commi 3, 4, 5 dell' articolo 337 T.U.L.S), 3 (relativamente al comma 6 dell'art. 338 T.U.L.S.), 11 (relativamente ai commi 2, 3, 4, 5) e 13 dello schema di ddl in esame (v. il testo allegato),

l'ANCI esprime **parere favorevole** allo schema di ddl recante disciplina delle attività in materia funeraria, con le seguenti **osservazioni ed emendamenti**, presentati, ma non accolti in sede tecnica, agli articoli 2, 3, 4, 9, 11 e 12 del ddl stesso:

- Art. 2

sostituire il comma 8 dell'art. 337 T.U. L.S. con il seguente:

La gestione dei servizi cimiteriali istituzionali, **intendendosi per tali le operazioni cimiteriali, la loro registrazione e l'assegnazione di sepoltura**, è incompatibile con l'attività di onoranze funebri e con l'attività commerciale marmorea e lapidea interna al cimitero, **richiedendo la separazione societaria stabilita dall'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e successive modificazioni.**

- Art. 3

sostituire il comma 10 dell'art. 338 T.U.L.S. con il seguente:

La zona di rispetto è gravata da vincolo di inedificabilità e inalienabilità **fintanto che le cappelle mantengono la destinazione d'uso per la quale sono costruite o se contengono salme, ossa o ceneri. E' possibile la compravendita dell'area e degli edifici interessati, previa traslazione delle salme, delle ossa o delle ceneri, in altro luogo tra quelli consentiti dalla legge.**

- Art. 4
sostituire il comma 1 dell'art. 339 T.U.L.S. con il seguente:

Costituisce trasporto di cadavere il trasferimento della salma dal luogo di decesso all'obitorio, ai locali del servizio mortuario sanitario, ai servizi per il commiato, al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e del personale necessario, secondo le vigenti normative in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, previa identificazione della salma stessa, svolta dal medico al momento dell'accertamento del decesso. È escluso dalla nozione di trasporto di cadavere il trasferimento interno al luogo di decesso quando questo è in una struttura sanitaria. Tale trasferimento viene svolto unicamente da personale, incaricato della Direzione sanitaria, che a nessun titolo può essere collegato ad un esercente l'attività funebre. Il servizio mortuario nelle strutture sanitarie di ricovero e cura, nonché il servizio obitoriale, in tutto o in parte, non possono essere dati in gestione ad operatori ~~pubblici o~~ privati esercenti l'attività funebre. Le gestioni del servizio mortuario e obitoriale in corso, svolte in contrasto con quanto disposto dal presente articolo, cessano alla scadenza di dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge. **Nel caso tali gestioni siano svolte da operatore pubblico è d'obbligo la separazione societaria stabilita dall'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, con l'attività svolta in concorrenza.**

- Art. 4
sostituire il comma 5 dell'art. 339 T.U.L.S. con il seguente:

Le autorizzazioni di cui ai commi precedenti sono rilasciate nel rispetto dei criteri stabiliti in norme di principio dello Stato **e proprietari, esercenti e personale devono possedere gli stessi requisiti di moralità previsti per l'assunzione nel pubblico impiego.**

- Art. 9
sostituire il comma 9 con il seguente:

In caso di affidamento personale, l'ufficiale di stato civile annota in apposito registro le generalità dell'affidatario unico, indicato in vita dal defunto, e quelle del defunto medesimo. **Se l'affidatario intende, per qualsiasi motivo, recedere dall'affidamento dell'urna, può trasferirla per la conservazione o la dispersione delle ceneri in cimitero, previa autorizzazione dell'ufficiale di stato civile interessato, che ne prende nota.**

- Art. 11
sostituire il comma 1 con il seguente:

Il Comune anche in forma associativa, nelle forme consentite dall'articolo 113 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 attraverso soggetti affidatari pubblici, privati o misti, può istituire e gestire, in apposite sale, propri servizi per il commiato.

- Art. 12
sostituire il comma 1 con il seguente:

La tanatocosmesi è obbligatoriamente eseguita da esercenti l'attività funebre.

ALLEGATO

Testo degli emendamenti ANCI **accolti** in sede tecnica dal Ministero della Salute:

- Art. 2

sostituire i commi 3, 4, 5, dell'articolo 337 T.U.L.S. con i seguenti:

3. I cimiteri ed i crematori fissi possono:

- a) essere realizzati dai Comuni, anche secondo le forme associative loro consentite, o, limitatamente ai crematori, da enti morali senza fini di lucro che abbiano tra i propri scopi il servizio della cremazione.
- b) Essere gestiti dagli enti locali, anche in forma associativa, nelle forme consentite dall'articolo 113 *bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 attraverso soggetti affidatari pubblici, privati o misti.

4. I soggetti affidatari che intendono gestire un cimitero devono comprovare il possesso di idonee garanzie circa la loro solidità economica e finanziaria ed obbligarsi alla sottoscrizione di garanzia a favore del comune territorialmente competente nei modi stabiliti dall'art. 1 legge 10 giugno 1982, n.348 e successive modificazioni.

5. Il comune territorialmente competente, in caso di liquidazione o fallimento dell'affidatario, subentra nella gestione del cimitero utilizzando le garanzie finanziarie di cui al comma precedente, compiendo tutti gli ulteriori atti opportuni.

- Art. 3

sostituire il comma 6 dell'articolo 338 T.U.L.S. con il seguente:

6. Per i punti a) e b) la deroga è altresì consentita senza ricorso al parere preventivo della competente azienda unità sanitaria locale se le zone di rispetto cimiteriale vengono fissate in misura superiore al doppio dei minimi sopra stabiliti; per i punti b),c) e d), con motivate valutazioni di carattere sanitario da parte della competente azienda unità sanitaria locale i limiti minimi in deroga stabiliti al quarto comma possono essere dimezzati. Restano salve le situazioni di fatto delle perimetrazioni cimiteriali, delle costruzioni cimiteriali e delle installazioni crematorie, esistenti alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, dovute a distanze cimiteriali inferiori ai limiti minimi stabiliti nel quarto comma.

- Art. 11

sostituire i commi 2, 3, 4, 5, con i seguenti:

2. Presso le sale del commiato, su istanza del familiare del defunto, potranno essere ricevute, custodite per brevi periodi ed esposte le salme di persone decedute presso abitazioni private, strutture sanitarie od ospedaliere.
3. È compito del Comune regolamentare tale attività, secondo principi uniformi stabiliti con normativa statale, eventualmente integrati con normativa regionale.
4. I servizi per il commiato, comunque gestiti da soggetti pubblici, privati o misti, debbono essere fruibili da qualunque cittadino o esercente l'attività funebre in condizioni di uguaglianza.

5. I soggetti esercenti le sale del commiato non possono essere convenzionati con strutture sanitarie pubbliche e private per lo svolgimento **del servizio mortuario, come previsto dall'allegato tecnico del DPR 14 gennaio 1997.**

▪ **Art. 13**

sostituire l'intero articolo con il seguente:

1. I cimiteri per animali d'affezione possono essere realizzati sia da soggetti privati che pubblici. Se pubblici non hanno il carattere di demanialità di cui all'articolo 824 del codice civile, limitato ai cimiteri per salme.
2. I siti cimiteriali per animali d'affezione devono essere localizzati in zona giudicata idonea dal Comune nell'ambito dello strumento urbanistico adottato, previa valutazione circa la compatibilità dei luoghi, tenuto conto del rischio di inquinamento delle falde acquifere.
3. Il trasporto delle spoglie animali è eseguito a cura dei proprietari nel rispetto dei principi fondamentali previsti dal decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, su autorizzazione di un medico veterinario che escluda qualsiasi pregiudizio per la salute pubblica.
4. Ai cimiteri destinati al seppellimento di spoglie di animali d'affezione si estende la normativa cimiteriale della normativa statale di cui all'articolo **3 della presente legge e del Regolamento di polizia mortuaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n.285**, in quanto applicabile, tenuto conto delle differenti esigenze dimensionali, dei diversi tempi di scheletrizzazione e delle relative peculiarità, finché la Regione o la Provincia autonoma non emani specifico organico provvedimento.